NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 21

Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali

Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Versione in vigore dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
Estremi	Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-tutela-della-minoranza-linguistica-slovena-della-regione/art-21-tutela-degli-interessi-sociali-economici-ed-ambientali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it